# LA DISCIPLINA DELL'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI IN TRENTINO E IN ALTO ADIGE/SÜDTIROL\*

Jens Woelk, Flavio Guella, Gracy Pelacani

SOMMARIO: 1. L'accoglienza degli immigrati nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. 2. La disciplina della Provincia autonoma di Trento. 3. La disciplina della Provincia autonoma di Bolzano.

## 1. L'accoglienza degli immigrati nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol

Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nel 2014 i cittadini stranieri residenti (compresi i cittadini di altri paesi dell'Unione europea) erano 96.149 su una popolazione complessiva di 1.055.934, rappresentando quindi il 9,1% della popolazione. Le comunità di stranieri maggiormente presenti in Regione sono quelle romena, albanese, marocchina, pachistana, macedone, tedesca, ucraina, moldava, kosovara, polacca, slovacca, tunisina, cinese, serba, indiana, austriaca, bengalese, bosniaca, ungherese e peruviana.

Diverso fenomeno è quello dei migranti richiedenti asilo o protezione internazionale, e della loro accoglienza, operata dalle Province autonome nel quadro dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014. Dai dati del Ministero dell'interno emerge che dal 2015 nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono presenti quattordici strutture temporanee di accoglienza e i migranti allocati nei territori delle due Province autonome erano (a febbraio 2015) individuati nel

<sup>\*</sup> Si ringraziano il dott. Luca Critelli, Direttore ripartizione Politiche sociali – Provincia autonoma di Bolzano, e il dott. Pierluigi La Spada, Cinformi – Provincia autonoma di Trento, per i contributi e i materiali forniti. Le relative relazioni – come quelle degli altri intervenuti – possono essere visionate all'indirizzo http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/7091/accoglienza-nellemergenza.

numero di 516 alloggiati nelle strutture temporanee e di 149 nei posti SPRAR; quindi con una presenza complessiva in Regione di 665 beneficiari di tali forme "emergenziali" di accoglienza, che costituiscono una percentuale tra l'1 e il 2% del complesso dei migranti così accolti sul territorio nazionale.

Nell'ambito di tali esigenze di gestione di migranti riallocati in Regione sulla base anche dell'Intesa citata, la struttura dell'accoglienza territoriale si fonda su tre ordini di strutture: un singolo centro di c.d. pronta accoglienza (o *hub* di smistamento) provinciale, alcuni centri provvisori e temporanei di prima accoglienza, nonché soluzioni residenziali più stabili per la c.d. seconda accoglienza, distribuite sui territori. La disciplina delle Province autonome fornisce un quadro dell'accoglienza dei migranti pensato peraltro anche per una ben più stabile normalizzazione della presenza dei cittadini stranieri nel territorio regionale, entrambe le Province avendo legiferato in materia facendo uso delle loro competenze variamente legate a interventi sociali che – trasversalmente – contribuiscono a definire il quadro della disciplina locale dell'accoglienza dei migranti.

### 2. La disciplina della Provincia autonoma di Trento

Il quadro normativo dell'accoglienza dei migranti proprio e specifico del territorio trentino è rinvenibile principalmente nella legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, specificamente dedicata agli interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria, che fin dal primo articolo individua l'oggetto di intervento – in conformità con le attribuzioni di competenza provinciale in materia di servizi e assistenza alla persona – in politiche fondamentalmente di accoglienza finalizzata all'integrazione.

La Provincia si è così impegnata a promuovere adeguate iniziative per il superamento delle difficoltà che ostacolano l'inserimento dei cittadini extracomunitari immigrati nella comunità trentina, assicurando loro – nonché ai loro familiari – l'accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio della Provincia, secondo le modalità e i criteri individuati dalla normativa provinciale stessa (sempre nel rispetto di quanto già

disciplinato a livello europeo e nazionale). In questo senso, la prestazione di servizi alla persona viene funzionalizzata ad un obiettivo sia di tutela individuale che di integrazione, la disciplina trentina indicando esplicitamente la promozione e il miglioramento dell'inserimento dei migranti nella vita sociale e culturale locale quale obiettivo per un adeguato livello di accoglienza; il tutto comunque nel rispetto delle specifiche identità etniche, culturali e religiose dei destinatari delle politiche.

Destinatari che l'art. 7 individua nei cittadini extracomunitari immigrati dimoranti in Trentino, fermi i regimi di maggior favore (normati a livello nazionale ed europeo) che possono essere previsti per gli apolidi, i profughi ed i rifugiati (i quali non sono comunque esclusi dalle provvidenze della legislazione provinciale, le cui disposizioni possono concorrere – ove non incompatibili – a delineare uno status del migrante accolto in Trentino che si compone di diritti fondati su norme anche statali ed europee, ove direttamente applicabili). Al contrario, invece, la legge provinciale non si applica – in modo più radicale – ai cittadini immigrati dei Paesi extracomunitari quando per gli stessi siano previste regole particolari (a carattere quindi eccezionale), e più favorevoli (non quindi in malam partem), anche in attuazione di accordi internazionali. Inoltre, rimangono esclusi dal campo di applicazione della normativa sull'accoglienza tutti i cittadini extracomunitari esentati dal richiedere il permesso di soggiorno e i dipendenti di organizzazioni ed imprese straniere presenti in Trentino in base a contratti specifici e per un tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

I beneficiari del regime trentino di accoglienza si vedono invece riconosciuti una serie di diritti sociali, con estensione di provvidenze finanziate dalla fiscalità generale; estensione dei diritti che è diretta – a fini di integrazione – a far partecipare i migranti in primo luogo ai benefici che l'appartenenza alla comunità locale importa, per motivare negli stessi l'adesione ai valori di una comunità nella quale in prospettiva viene loro richiesto di inserirsi positivamente.

In quest'ottica, con clausole generali (art. 8 e 9) sono estesi *de plano* e senza limitazioni i diritti sociali più strettamente connessi alla "persona", prevedendosi che i cittadini extracomunitari immigrati ed i loro familiari siano ammessi ai servizi sociali e alle prestazioni socio-assistenziali previste dalle leggi provinciali e che si assicura ai cittadini

extracomunitari immigrati iscritti nelle liste di collocamento (nonché ai loro familiari) l'iscrizione ordinaria al servizio sanitario nazionale. In ogni caso ai migranti spettano le prestazioni fornite dalle strutture del servizio sanitario Trentino nei limiti e per la durata previsti per la generalità dei cittadini italiani presenti sul territorio, e la copertura sanitaria va oltre la stretta connessione con l'effettiva ricerca di lavoro (sostenuta peraltro con interventi di inserimento *ad hoc*, previsti dall'art. 12, con integrazione del piano di politica del lavoro di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19), e quindi anche ai cittadini extracomunitari che hanno chiesto la regolarizzazione della loro posizione ai sensi dell'art. 9, co. 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 – e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo – viene a domanda comunque assicurato il diritto alle prestazioni presso il servizio sanitario locale del comune di effettiva dimora.

Inoltre, sempre salve le eventuali maggiori tutele previste dalla legislazione nazionale, per garantire una copertura effettiva e senza possibili vuoti di tutela riguardo il bene fondamentale della salute, si prevede che anche i cittadini extracomunitari occasionalmente presenti sul territorio provinciale (e eventualmente irregolari) sono ammessi alle prestazioni urgenti di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera, oltre che ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica (anche – nell'interesse generale – con gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presìdi per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica).

Nella garanzia dei diritti delle persone immigrate la Provincia autonoma di Trento ha inoltre previsto un'apposita struttura di supporto. Il Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) è stato istituito come unità operativa del Dipartimento provinciale Salute e solidarietà sociale per facilitare l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici e per offrire informazioni e consulenza sulle modalità di ingresso e soggiorno in Italia, nonché supporto linguistico e culturale. Ciò, peraltro, non soltanto nell'ambito del servizio salute e assistenza strettamente intesi.

Accanto ai diritti di tutela più direttamente connessi ai beni della vita e della salute della persona, infatti, anche altre previdenze sociali sono state estese – in chiave di accoglienza ampia e completa – ai mi-

granti presenti in Trentino. Per quanto riguarda il diritto all'abitazione, per i richiedenti asilo la Provincia provvede alla gestione di un sistema di accoglienza ordinaria dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito dello SPRAR, realizzato con le relative logiche di forte coinvolgimento del livello comunale e del terzo settore. Si prevede poi – in via invece generalista – che i lavoratori extracomunitari, o comunque iscritti nelle liste di collocamento, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa (art. 10), anche in questo caso coinvolgendo le singole municipalità nell'individuazione dei siti più adatti (co. 2 bis) e valorizzando – in ottica di sussidiarietà anche orizzontale – il ruolo delle associazioni riconosciute per la tutela dei diritti dei migranti, a cui possono essere concessi contributi provinciali per il risanamento e la ristrutturazione di alloggi di loro proprietà (o di cui abbiano la disponibilità per almeno quindici anni, corrispondenti al relativo vincolo di destinazione) da utilizzare per fini di accoglienza dei migranti.

Sempre in ottica di realizzare un più comprensivo status dell'accoglienza, alle persone immigrate nella Provincia autonoma di Trento vengono riconosciuti anche specifici diritti connessi allo studio, alla formazione professionale, nonché alle proprie iniziative culturali (artt. 11, 13 e 14).

In particolare, la fruizione degli interventi e dei servizi previsti dalle leggi provinciali in materia di diritto allo studio (in specie dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) è estesa integralmente anche ai cittadini extracomunitari immigrati, prevedendosi inoltre specifiche iniziative volte a facilitare l'inserimento e l'apprendimento scolastico di ogni ordine e grado dei cittadini extracomunitari immigrati, anche con apposite borse di studio.

Lo stesso è previsto per le attività di formazione e riqualificazione professionale programmate sul territorio provinciale, ai sensi della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, ma con condizioni e limiti ulteriori. In particolare, i requisiti e le modalità di accesso ai corsi di formazione e ai servizi di sostegno da parte dei cittadini extracomunitari immigrati sono indicate nel provvedimento di attuazione al piano della formazione professionale in conformità all'articolo 5 della stessa legge provinciale n. 21 e – salve le situazioni di bisogno – a carico dei citta-

dini extracomunitari immigrati rimane il concorso per la partecipazione ai corsi di formazione e per la fruizione dei servizi di sostegno di cui all'art. 25 della legge n. 21, secondo i criteri, le modalità e l'entità fissati dalla Giunta provinciale in base all'art. 5 della medesima legge.

Fermi gli obiettivi di integrazione perseguiti con il riconoscimento di un ampio livello di accoglienza, infine, la legislazione provinciale mira anche a rispettare e preservare le culture di origine dei migranti. La Provincia in particolare sostiene le spese o concede appositi contributi per promuovere iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale d'origine dei cittadini extracomunitari immigrati, anche favorendo però le interrelazioni culturali degli stessi, nell'ambito del contesto socioculturale del Trentino. E per tali iniziative è predisposta un'apposita sezione del piano provinciale di promozione della cultura, di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

D'altro lato, la Provincia stessa – ai sensi dell'art. 18, co. 3 *bis*, e per sensibilizzare costantemente l'opinione pubblica sui temi della convivenza, dell'integrazione, della conoscenza e del rispetto della tradizione trentina – organizza e realizza (anche in collaborazione con altri enti e organismi pubblici o privati) convegni, conferenze, manifestazioni e interventi divulgativi, anche veicolati attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione del relativo materiale informativo. Inoltre la stessa Provincia realizza un rapporto annuale sull'immigrazione in Trentino e analizza alcuni aspetti sociali e culturali dell'immigrazione attraverso ricerche e studi, il tutto anche nell'ambito della programmazione delle istituzioni scolastiche e formative.

Il complesso di tutti gli interventi sociali citati è infine realizzato sfruttando in modo ampio la sussidiarietà orizzontale, con una specifica disciplina per le associazioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari (art. 15). La Provincia autonoma di Trento, infatti, riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte da associazioni, fondazioni o da altri organismi privati, anche a carattere cooperativo, che operino, senza fine di lucro e con carattere di continuità, a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie. Ciò sia con la concessione di contributi per il sostegno delle loro attività (art. 16), sia con la stipulazione di convenzioni per la

realizzazione di iniziative o di interventi individuati dalla Giunta provinciale (art. 17).

Sul fronte contributivo, la Provincia interviene tanto a sostegno dei Comuni che accettano sul proprio territorio la gestione di centri di accoglienza e la fornitura di servizi per immigrati extracomunitari, quanto mediante contributi annuali destinati a sostenere l'attività del terzo settore, operanti o direttamente con finanziamenti a beneficio dei singoli soggetti associativi o per mezzo di contributi vincolati per l'acquisto di arredi, attrezzature ed altri beni mobili durevoli finalizzati all'esercizio dell'attività delle singole associazioni. In ogni caso, la contribuzione pubblica è svolta secondo le logiche della compartecipazione, e l'ammontare dei contributi non può comunque essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Altra modalità di sostegno dell'associazionismo privato finalizzato all'accoglienza dei migranti è poi quella del convenzionamento. In particolare, derogando alle normali procedure di evidenza pubblica, per la realizzazione a favore degli immigrati extracomunitari di iniziative e di interventi di integrazione e accoglienza la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni con le associazioni e gli altri soggetti interessati, anche a carattere pluriennale, indicando però puntualmente gli interventi e le attività che l'associazione, in conformità al rispettivo statuto, si impegna a realizzare; la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa; il personale di cui il soggetto dovrà avvalersi; le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici; la definizione dei corrispettivi a carico della Provincia la cui entità è commisurata al costo dei servizi e la definizione delle modalità di pagamento, anche mediante anticipazioni al fine di consentire la continuità delle prestazioni, nonché i termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi; la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato e delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti (cfr. art. 45 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3). Rimane comunque fermo che i soggetti coinvolti invece nella fornitura di beni e servizi per i richiedenti asilo sono sottoposti alle procedure di affidamento ai sensi della

legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"

Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 sull'immigrazione, la Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti impegnati nell'accoglienza dei migranti, sulla base di convenzioni, immobili e attrezzature per lo svolgimento di attività a favore di cittadini extracomunitari, purché attuate ai sensi delle leggi vigenti, provvedendo direttamente alle spese relative ai predetti immobili e attrezzature, così come può – in casi di straordinaria necessità (e quindi in situazioni emergenziali) – effettuare direttamente iniziative nei confronti dei cittadini extracomunitari assumendo le spese per l'accoglienza dei medesimi soggetti.

#### 3. La disciplina della Provincia autonoma di Bolzano

Il quadro normativo dell'accoglienza dei migranti proprio e specifico del territorio altoatesino è rinvenibile principalmente nella legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, dedicata alla disciplina dell'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri. Il legislatore della Provincia autonoma di Bolzano, invocando a base del suo intervento i "principi democratici della nostra società", i "diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini", la "condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignità e la libertà della persona senza distinzione di genere e la tutela dell'infanzia", ha voluto dettare una specifica normativa sociale destinata ai cittadini stranieri per assicurarne il migliore inserimento (non unilaterale) nella società altoatesina; ciò nella consapevolezza che l'integrazione sarebbe appunto "un processo di scambio e dialogo reciproco", più che di inserimento di singole persone – che debbano rinunciare alla propria identità – in una collettività prima perfettamente omogenea.

In questa prospettiva valoriale, la Provincia autonoma di Bolzano si è impegnata a favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa; il tutto ovviamente nell'ambito delle

proprie competenze ed attribuzioni, incidendo quindi trasversalmente in varie materie sociali affidate alle politiche provinciali, fornendo ai cittadini stranieri residenti supporti specifici per l'informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero; per l'apprendimento delle lingue ufficiali della provincia, nonché della storia e della cultura locale; per promuovere la partecipazione alla vita sociale locale eliminando le disuguaglianze e le discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identità etnica, linguistica, culturale e religiosa.

Per questi obiettivi, si prevede in concreto l'inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri (identificati *ex* art. 2 in modo analogo a quanto già visto per la legge trentina) nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione, e si assicura l'accesso alle prestazioni essenziali, in prospettiva impegnandosi anche programmaticamente a favorire il graduale accesso anche alle prestazioni territoriali aggiuntive; la legge provinciale altoatesina continua infatti a riconoscere la possibilità che per i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, possa essere condizionato alla residenza e alla dimora stabile (oltre che alla relativa durata, previsione quest'ultima oggetto di sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, n. 2 del 14 gennaio 2013).

Il capo II della legge n. 12 è poi dedicato, sfruttando le diverse competenze provinciali, alla funzione di coordinamento della Provincia di tutte le attività rivolte all'integrazione (rinviando poi per i dettagli ad apposito regolamento di esecuzione). Ciò fin dall'art. 3 dedicato in generale al coordinamento delle misure, in forza del quale è istituito un apposito Servizio per l'integrazione presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio; ciò al fine di razionalizzare un coordinamento centrale, ma fermo il costante coinvolgimento degli enti locali, ogni comunità comprensoriale e ogni comune dovendo individuare all'interno della rispettiva Giunta un assessore incaricato delle questioni inerenti all'integrazione. Integrazione che è promossa seguendo un apposito Programma pluriennale (art. 4), predisposto dall'assessorato competente dopo acquisizione del parere della Consulta provinciale per l'integrazione istituita dall'art. 6 e nominata dalla Giunta provinciale per la du-

rata della legislatura al fine di presentare proposte alla Giunta provinciale medesima per adeguare le norme provinciali alle esigenze che emergono in relazione all'integrazione, nonché per esprimere pareri su ogni altro argomento inerente alla materia dell'integrazione, su richiesta della Giunta provinciale.

Accanto a tale consulta è poi previsto uno specifico Centro di tutela contro le discriminazioni, istituito presso il Consiglio provinciale ed incaricato di monitorare in modo sistematico le discriminazioni garantendo anche la possibilità ai singoli di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori. Lo stesso Centro deve poi assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto e collaborare con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con gli enti privati e l'associazionismo che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni. Il tutto formulando proposte e vigilando sull'applicazione nel territorio provinciale della normativa rilevante in materia di antidiscriminazione.

L'apparato istituzionale della legislazione altoatesina è quindi più articolato rispetto a quello visto nella relativamente più leggera legislazione della Provincia autonoma di Trento, ma è nel capo III della legge 12 che – analogamente a quanto visto nella legge trentina – si sviluppa la disciplina dei singoli interventi sociali. Peculiare dell'esperienza sudtirolese è peraltro l'art. 7, dedicato a lingua e integrazione culturale. Visto il peculiare regime plurilinguistico, si dispone che la Provincia promuove e realizza interventi per favorire l'integrazione linguistica e culturale delle cittadine e dei cittadini stranieri nelle diverse lingue provinciali: italiano, tedesco e ladino.

È poi sui temi dell'inserimento sociale e culturale che le previsioni successive prevedono interventi particolarmente strutturati, all'art. 8 onerando la Provincia della promozione di attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza in materia di immigrazione rivolta non solo alle cittadine e ai cittadini stranieri, ma anche alla comunità locale, agli enti e servizi, pubblici e privati, e all'art. 9 predisponendo un sistema di mediazione interculturale. A questo fine, un apposito regolamento di esecuzione disciplina la tenuta dell'elenco dei mediatori e de-

finisce gli standard di riconoscimento delle competenze professionali richieste sia per le persone fisiche che giuridiche, nonché le linee guida per il ricorso all'utilizzo delle mediatrici e dei mediatori interculturali da parte delle istituzioni.

Strettamente connessa a ciò è poi la disciplina dell'assistenza sociale, di cui fruiscono i cittadini stranieri con residenza e dimora stabile sul territorio provinciale. L'accesso è ulteriormente disciplinato dalla specifica normativa di settore, considerando il principio degli interventi uguali a parità di bisogno e ispirandosi ai principi di prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione sociale (mentre è stata dichiarata incostituzionale, come già visto, la previsione di periodi di permanenza minimi per l'accesso alle prestazioni). Analogamente, l'art. 11 prevede per i cittadini stranieri immigrati l'accesso alle prestazioni sanitarie in condizioni di parità con i cittadini italiani, come peraltro previsto dalla vigente normativa nazionale. Inoltre, ai cittadini stranieri comunque presenti sul territorio provinciale, non iscritti al Servizio sanitario provinciale, sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e per le cittadine straniere che si trovano in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio l'iscrizione al Servizio sanitario provinciale viene effettuata a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza o di maternità.

Gli artt. 13 e 14 prevedono specifiche politiche di inserimento, con interventi di promozione del lavoro e dello studio dei cittadini immigrati. A fini di integrazione è in particolare riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo, ed è garantito alle alunne e agli alunni stranieri presenti sul territorio provinciale il diritto e dovere all'istruzione, alla formazione professionale e l'accesso alla scuola dell'infanzia, anche con beneficio delle misure e delle agevolazioni dell'assistenza scolastica previste dalla normativa di settore (con l'eccezione dell'accesso alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario da parte dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, per i quali era richiesto il requisito di un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta in pro-

#### JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI

vincia di Bolzano, su cui ancora si è posta la questione della legittimità di requisiti di permanenza minima). La Provincia promuove infine l'integrazione scolastica e sociale degli studenti stranieri avvalendosi anche dell'attività extrascolastica degli appositi centri linguistici che operano a favore delle scuole italiane, tedesche e ladine di ogni ordine e grado, per interventi di promozione linguistica anche durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

Settore particolarmente sensibile è quello delle politiche abitative e di accoglienza, disciplinato dall'art. 12 e su cui si è registrata in passato – per l'accesso all'edilizia popolare – anche una pronuncia della Corte di giustizia (sentenza del 24 aprile 2012, C-571/10, Servet Kamberaj). In questo ambito, con specifico riferimento all'accoglienza, la Provincia può sostenere la realizzazione di soluzioni abitative temporanee di accoglienza, anche d'emergenza, nonché iniziative, interventi e progetti di ospitalità e orientamento generale sul territorio a favore dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio provinciale e in situazioni di disagio.

#### ZUSAMMENFASSUNG

## DIE REGELUNGEN ZUR AUFNAHME VON MIGRANTEN IN TRENTINO UND SÜDTIROL

Jens Woelk, Flavio Guella, Gracy Pelacani

Eine Gesamtanalyse der Aufnahme von Migranten in der autonomen Region Trentino-Südtirol muss sowohl den gemeinsamen, wirtschaftlichen und sozialen Kontext berücksichtigen, als auch die jeweils autonom verabschiedeten (und durchgeführten) Maßnahmen der beiden Provinzen

Der Beitrag beginnt mit einer kurzen Untersuchung des nicht rechtlichen Umfeldes, insbesondere der Verteilung der ausländischen Bevölkerung in der Region sowie der tatsächlichen Zunahme des Drucks durch den jüngsten Anstieg der Zahl von Asylsuchenden. Danach werden neben Maßnahmen der unmittelbaren Reaktion auf die aktuelle Situation vor allem die strukturellen Instrumente geprüft, welche zur Aufnahme und Integration ausländischer Staatsbürger zur Verfügung stehen.

Für die autonome Provinz Trient bezieht sich die Untersuchung insbesondere auf das Landesgesetz TN vom 2. Mai 1990, Nr. 13, das spezifisch Maßnahmen im Bereich der Einwanderung aus Nicht-EU-Staaten regelt. Ausgehend von seinem ersten Artikel werden die zu treffenden Maßnahmen in der ganzen Regelung als Politiken der Aufnahme mit dem Ziel der Integration verstanden, in Übereinstimmung mit den Kompetenzbereichen der autonomen Provinz in den Bereichen von Dienstleistungen und Assistenz für Personen.

Für die autonome Provinz Bozen/Südtirol findet sich die hauptsächliche Regelung dagegen im Landesgesetz vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, über die Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger. Auch der Südtiroler Gesetzgeber hat ausländischen Mitbürgern also eine spezifische Sozialgesetzgebung gewidmet, um deren bessere (und nicht einseitige) Eingliederung in die Südtiroler Gesellschaft zu gewährlei-

sten. Dies in dem Bewusstsein, dass Integration eben gerade einen "Austauschprozess und zweiseitigen Dialog" bedeutet, statt Einschluss einzelner Personen, die in einer perfekt homogenen Gemeinschaft auf ihre jeweilige Identität verzichten müssen.

In diesem Sinn sind die Sozialpolitiken in beiden Provinzen sowohl vom Ziel der Integration der ausländischen Wohnbevölkerung geleitet, als auch von dem der besten Aufnahme von nur zeitweise und im Transit in Südtirol und Trentino befindlichen Ausländern. Die Landeskompetenzen wurden und werden also gegenüber ausländischen Bürgern so ausgeübt, dass sie möglichst deren Integration fördern.

Jede öffentliche Maßnahme der beiden autonomen Provinzen wird so zu einem Instrument der Aufnahme und die Landeskompetenzen können genutzt werden, um auf die Bedürfnisse eingewanderter Mitbürger einzugehen, in den Bereichen des Vereinswesens, kultureller Initiativen, sozialer Dienste und Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, einschließlich des Rechts auf Gesundheit, Wohnung, Studium, Arbeit und Berufsausbildung und -weiterbildung.